



**TRIBUNALE DI CATANZARO**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo	Presidente
Dott. Pierpaolo Vincelli	Giudice
Dott.ssa Antonella Galati	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento contenzioso iscritto al n. 1272 dell'anno 2016 avente ad oggetto azione ex art. 250 c.c. e vertente

**TRA**

, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via n. 30, presso lo studio degli avv.ti , che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente all'avv.

giusta procura a margine del ricorso,

**RICORRENTE**

**E**

, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via n. 30, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

**RESISTENTE**

**Con l'intervento necessario del PM in sede**

**RILEVATO IN FATTO**

- 1.1.** Con ricorso depositato in data 14 novembre 2016 deduceva:
- che a partire dal 21 marzo 2012 aveva intrattenuto con I una relazione sentimentale che sin da subito si era presentata foriera di ottime future prospettive, al punto che in data 26 maggio 2012 la aveva comunicato al di essere rimasta in cinta;
  - che il ricorrente aveva appreso la notizia con grande felicità ma, durante il periodo di gravidanza, la si era progressivamente allontanata da lui al punto da arrivare a chiedergli di non farsi più vivo;
  - che, dunque, il era stato costretto ad allontanarsi dalla ;

- d) che con lettera raccomandata dell'8 marzo 2013 la resistente aveva comunicato con netto ritardo al ricorrente che il giorno 25 gennaio 2013 era nato loro figlio, che la aveva unilateralmente deciso di chiamare , contestualmente riconoscendolo e attribuendogli il suo cognome;
- e) che, dunque, il aveva comunicato alla che era intenzionato a procedere al riconoscimento di , previo esame del DNA per l'accertamento della paternità;
- f) che, tuttavia, la aveva lasciato cadere la proposta del facendo trascorrere due anni senza dare alcuna notizia;
- g) che a seguito di scambio epistolare intervenuto tra i procuratori cui si erano rivolte rispettivamente le parti, si era raggiunto un accordo per effettuare l'esame del DNA, esame che veniva svolto in Reggio Calabria in data 19 maggio 2016 presso la S.r.l. ;
- h) che in data 30 maggio 2016 il predetto istituto aveva comunicato che *"il Sig. è il padre biologico del minore , figlio della Sig.ra ."*;
- i) che, dunque, era intervenuto un lungo scambio di email tra i procuratori delle parti inteso a risolvere le varie questioni relative al procedimento per l'accertamento della paternità del piccolo , al suo affidamento, mantenimento e visita, ma il tentativo di bonario componimento non era andato a buon fine poiché la resistente, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva dato alcun riscontro alle richieste del di recarsi insieme presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Catanzaro al fine di effettuare il riconoscimento del ed alla richiesta di intraprendere un percorso di mediazione familiare;
- l) che i contatti con il legale di fiducia della resistente si erano interrotti da quando quest'ultima aveva rinunciato al mandato e da quel momento in poi non si avevano notizie del piccolo
- m) che soltanto di recente il aveva ricevuto comunicazione dall'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme con cui veniva informato del fatto che la aveva inoltrato al detto Ente richiesta di accesso agli atti ex legge n. 241/1990 al fine di conoscere i dati personali relativi alle dichiarazioni dei redditi del a partire dall'anno 2012;
- n) che a questo punto il ricorrente non si era opposto alla detta richiesta;



fornisca prova dello stesso; C) successivamente alla detta verifica, provvedere a regolamentare, giusta quanto sopra esposto e richiesto, i rapporti genitoriali:

1) disponendo modalità, periodi e tempi di intrattenimento tra il piccolo ed il padre, i più consoni alla piena tutela della persona del minore;

2) disponendo in via principale il mantenimento diretto di da parte del ricorrente o, in via subordinata, determinando l'entità dell'assegno mensile di mantenimento versando dal ricorrente in favore del figlio

D) Con ristoro di spese e competenze, oltre IVA e CNAP come per legge.

1.2. Con comparsa depositata in data 20 gennaio 2017 si costituiva in giudizio la quale contestava fermamente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, evidenziando in particolare:

a) di aver conosciuto il in quanto presentatole da un amico in comune, tale ;

b) che dopo un periodo di assidua frequentazione, nel mese di marzo 2012 la aveva iniziato una relazione sentimentale con il ricorrente, non sfociata in convivenza;

c) che nel mese di maggio la resistente aveva scoperto di essere incinta ma, comunicata la notizia al , quest'ultimo era apparso disorientato al punto da invitare la ad interrompere la gravidanza in quanto soluzione migliore nell'interesse della coppia;

d) che, in questa delicata fase, la aveva cercato di coinvolgere il in tutti gli aspetti della gravidanza;

e) che il ricorrente in data 5 giugno 2012 aveva accompagnato la resistente presso lo studio ginecologico del dott. il quale aveva confermato lo stato di gravidanza ed invitato il ricorrente a sottoporsi ad una serie di analisi per escludere malattie al feto;

f) che, tuttavia, non solo il ricorrente non si era sottoposto agli esami consigliati ma si era rifiutato di accompagnare la resistente dal ginecologo per le visite successive ed anzi era sparito letteralmente dalla circolazione, facendo perdere notizie di sé e troncando la relazione;

g) che quando la era al settimo mese di gravidanza e, in specie, in data 13 novembre 2012, la stessa veniva presa in carico presso il Servizio Sanitario di Catanzaro per l'assistenza psicologica e, nonostante la responsabile del Consultorio Familiare, dott.ssa , aveva invitato il ad intraprendere

un percorso volto alla condivisione della genitorialità, quest'ultimo si era rifiutato come da relazione rilasciata dal Consultorio;

g) che nel mese di dicembre, tramite il comune amico, \_\_\_\_\_, la resistente aveva informato il \_\_\_\_\_ che da lì a poco sarebbe nato il loro bambino e nell'imminenza del parto il \_\_\_\_\_ aveva contattato telefonicamente la \_\_\_\_\_ il quale lo aveva informato che avrebbe dato al nascituro il nome di \_\_\_\_\_;

h) che il piccolo \_\_\_\_\_ era nato a il \_\_\_\_\_ e, stante il perdurante silenzio serbato dal Paola, la resistente con lettera raccomandata dell'

\_\_\_\_\_ aveva notiziato ufficialmente il \_\_\_\_\_ della nascita del figlio;

i) che soltanto dietro le forti insistenze della \_\_\_\_\_, il Paola aveva partecipato al battesimo del minore, avvenuto in data \_\_\_\_\_ ed in quell'occasione il ricorrente si era rifiutato di far trascrivere dal sacerdote il proprio cognome sulla pergamena ricordo del battesimo;

l) che anche dopo la nascita di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ aveva continuato a disinteressarsi completamente dello stesso e, per questo motivo, la resistente in data 4 aprile 2016, per il tramite del proprio legale, aveva invitato il \_\_\_\_\_ a riconoscere il bambino;

m) che, tuttavia, nel mese di maggio 2016, in riscontro alla richiesta della \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ pur sapendo di essere padre naturale del minore \_\_\_\_\_ aveva subordinato il riconoscimento all'effettuazione dell'esame del DNA, esame che veniva fatto il 19 maggio 2016 e che aveva confermato la paternità di \_\_\_\_\_;

n) che, quindi, con lettera del 4 giugno 2016 il \_\_\_\_\_, tramite il suo legale di fiducia, aveva chiesto alla \_\_\_\_\_ di comunicargli la prima data utile per effettuare i relativi adempimenti presso l'Ufficio Anagrafe di Catanzaro e la \_\_\_\_\_, sempre a mezzo del proprio difensore, aveva fissato per l'

l'appuntamento innanzi all'Ufficiale di Stato civile, appuntamento al quale il ricorrente dichiarava di non poter presenziare a causa di un malessere, senza tuttavia indicare un'altra data;

o) che solo a partire dal 2 agosto 2016 il \_\_\_\_\_ aveva iniziato a versare alla resistente, per il mantenimento del minore, la somma mensile di € 300,00;

p) che, stante il mancato perdurante non riconoscimento paterno, con lettera raccomandata del 31 ottobre 2016 la \_\_\_\_\_ aveva invitato formalmente il \_\_\_\_\_ a presentarsi davanti all'ufficiale di Stato Civile di Catanzaro per il giorno 14 novembre 2016 ma il \_\_\_\_\_ non si presentava all'appuntamento;

q) che con successivo atto di diffida stragiudiziale del 16 novembre 2016 la aveva invitato formalmente il a procedere al riconoscimento in data 19 dicembre 2016, facendo pervenire in data 2 dicembre al ricorrente un "*progetto educativo e di vita per il figlio minore*" finalizzato a favorire l'instaurazione di salde relazioni affettive con entrambe le figure parentali, a regolamentare i rapporti tra genitore e figlio, ad individuare un percorso di formazione che poteva guidare il figlio ad una crescita sana e armoniosa, ad indicare modalità, periodi, tempi e durata degli incontri padre-figlio, proponendo a tal fine un calendario di visite ed incontri con in attuazione del principio di bigenitorialità;

r) che quindi in data 19 dicembre 2016 il aveva effettuato il riconoscimento del figlio davanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro ed in data 20 dicembre 2016 la resistente aveva depositato tempestivamente l'istanza di attribuzione del cognome paterno presso l'intestato Tribunale;

s) che, aderendo alla "*proposta di progetto educativo e di vita*" accadeva che: in data 24 dicembre 2016 il ricorrente si determinava ad incontrare il figlio presso l'abitazione della resistente; in data 26 dicembre portava il bimbo al parco giochi trascorrendo con lo stesso un momento di convivialità; in data 28 dicembre 2016 portava il figlio al cinema; il 31 dicembre trascorrevva l'intera giornata con il minore e la madre, conducendoli dapprima a pranzo ed il pomeriggio a Lamezia Terme per far conoscere il figlio ai suoi parenti; il 2 gennaio assisteva alla prima lezione di nuoto di presso la piscina comunale di Giovino; il 5 gennaio 2017 assisteva alla lezione di nuoto e successivamente accompagnava il bimbo a casa rimanendovi fino alle ore 21,00; il 7 gennaio conduceva il bimbo e la a Lamezia Terme ove il bimbo trascorrevva il pomeriggio con i cugini paterni e la nonna ; l'8 gennaio 2017 rimaneva tutto il pomeriggio con il bambino a casa della , rimanendovi fino alle ore 21:00; il 10 ed il 12 gennaio 2017 il accompagnava la ed il figlio alla lezione di nuoto e successivamente li accompagnava a casa rimanendo con loro fino alle ore 21:00; trascorrevva il pomeriggio di domenica 15 ed il 17 gennaio con il figlio a casa della resistente, rimanendovi sino alle ore 21:00;

t) che, dunque, l'azione proposta dal ricorrente si appalesava pretestuosa e temeraria non ricorrendo affatto il presupposto dell'ostacolo all'esercizio del diritto del genitore a procedere al riconoscimento del proprio figlio naturale, non avendo la \_\_\_\_\_ mai opposto alcun rifiuto al detto riconoscimento né assunto comportamenti ostruzionistici ed ostili, ed avendo anzi sollecitato più volte il \_\_\_\_\_ all'esercizio dei doveri di padre ed all'assunzione delle proprie responsabilità, promuovendo l'avvio di incontri diretti proprio all'instaurazione di una relazione affettiva con il piccolo \_\_\_\_\_, come poteva emergere inconfutabilmente dalla relazione redatta dalla responsabile del Consultorio familiare dell'ASP di Catanzaro;

u) che la pretestuosità dell'azione emergeva chiaramente anche dal fatto che la sua iscrizione a ruolo, avvenuta in data 17 novembre 2016, era successiva ai due atti di invito al riconoscimento, ossia quello del 31 ottobre 2016 e quello del 16 novembre 2016;

v) che dunque era vero esattamente in contrario di quanto asserito dal \_\_\_\_\_, in quanto questi soltanto a seguito della proposta di vita fatta dalla \_\_\_\_\_, aveva instaurato un rapporto affettivo con il piccolo \_\_\_\_\_ che, peraltro, si era immediatamente affezionato al padre che aspettava da tempo di conoscere, grazie anche alla madre che ne aveva tenuta viva e presente l'idea;

w) che in ordine all'affidamento del minore, la resistente proponeva un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento del piccolo Umberto presso la madre, così come peraltro richiesto anche dal padre, anche in considerazione della distanza dei luoghi di residenza dei genitori e del fatto che il minore era ben inserito nel nucleo familiare materno, essendo seguito con attenzione e dedizione;

x) che, quanto alle modalità di visita, la \_\_\_\_\_ evidenziava che non appariva giustificata la richiesta del \_\_\_\_\_ di far mediare gli incontri da un esperto della materia e con l'ausilio dei servizi sociali del Comune di Catanzaro in quanto nessun disagio o trauma aveva vissuto il minore durante il tempo, sia pur breve, nel quale aveva potuto frequentare il padre e verso il quale nutriva giù un profondo affetto grazie anche all'aiuto della \_\_\_\_\_ che aveva promosso gli incontri, che sicuramente dovevano intensificarsi di qui in avanti;

y) che, poiché la \_\_\_\_\_ era la persona che appariva maggiormente in grado di accompagnare psicologicamente il minore in questo percorso di riavvicinamento

al padre, ella chiedeva che gli incontri avvenissero secondo la modalità indicate nel progetto educativo allegato in atti;

z) che, quanto al mantenimento del minore, era da rigettare la richiesta del ricorrente di provvedere mediante il sistema del mantenimento diretto essendo lo stesso nei fatti difficilmente praticabile e non esigibile, essendo invero preferibile il sistema della contribuzione al mantenimento mediante il versamento di un assegno periodico; che, in ordine al quantum, l'importo di € 300,00 che il                    stava versando non appariva affatto congruo rispetto alla consistenza patrimoniale del ricorrente atteso che il                   , inserito stabilmente nel mondo del lavoro quale professore presso l'Istituto Magistrale di Lamezia Terme, non solo percepiva uno stipendio mensile netto di € 1.605,00 ma era titolare di diversi beni immobili ed in particolare: a) dell'appartamento in cui abitava, avente una superficie di 136 mq, con area scoperta di altri 132 mq, sito in Nicastro di Lamezia Terme; b) di un immobile con superficie di 22 mq, ubicato sempre nel Comune di Lamezia Terme; c) di un terreno agricolo coltivato ad uliveto sito nel Comune di Gizzeria; che inoltre il                    era comproprietario, unitamente alla madre                   , ed alle sorelle                   , di un terreno agricolo coltivato ad uliveto sito sempre nel Comune di Gizzeria e da una visura PRA risultava anche proprietario di un'autovettura FIAT                   , immatricolata il 22 ottobre 2015, del valore di € 17.600,00; che, infine, dalle dichiarazioni fiscali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate il ricorrente ha percepito nell'anno 2015 un reddito annuo complessivo netto di € 26.225,00, nel 2014 un reddito annuo netto di € 25.220,00 e nel 2013 un reddito di € 24.895,00;

aa) che, invece, dal canto suo la resistente dall'1 febbraio 2005 fino al 26 giugno 2015 aveva lavorato con contratti a progetto, a tempo determinato, presso il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria svolgendo mansioni di assistenza tecnica e percependo un mensile netto di € 1.100,00

ab) che, tuttavia, a causa del mancato rinnovo del contratto a progetto, la dal 2006 stava lavorando come operatrice di call-center percependo un reddito mensile netto di € 250,00 e non possedeva alcun bene immobile e mobile atteso che l'abitazione ove viveva unitamente al minore era di proprietà dei genitori; che, in particolare, nell'anno 2015 aveva percepito un reddito annuo di € 13.308,00, nel 2014 di € 13.253,00 e nel 2013 di € 9.171,02;

ac) che, dunque, in considerazione della notevole disparità di reddito e risorse godute, occorre porre a carico del [ ] un assegno mensile di € 800,00 per il mantenimento del piccolo [ ], oltre al 50% delle spese straordinarie.

Tanto premesso [ ] rassegnava le seguenti conclusioni: "voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis: nel merito: 1. Accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione promossa ex art. 250 c.c. da [ ]

per non aver la sig.ra [ ] mai rifiutato il consenso al riconoscimento del piccolo [ ]; 2. dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di autorizzazione di [ ] al riconoscimento di [ ] quale proprio figlio; 3. disporre l'affido condiviso del minore [ ] ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre; 4. stabilire a carico del sig. [ ] l'obbligo di contribuire al mantenimento del proprio figlio [ ] con un assegno mensile di € 800,00 o in quello maggiore o inferiore ritenuto di giustizia, da versarsi entro il giorno 2 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra [ ] da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;

5. Porre a carico del sig. [ ] l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (o nella percentuale maggiore ritenuta di giustizia tenuto conto delle maggiori disponibilità economiche del ricorrente) e con obbligo di rimborso entro 7 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero da intendersi come segue: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE e parascolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corrodo

*scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitari) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano, ripetizioni, corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica; c) SPESE SPORTIVE: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, abbigliamento e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) oltre a ogni altra spesa straordinarie nell'interesse del minore; 6. condannare il sig. . alla rifusione delle spese di lite in favore della odierna resistente per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori".*

**1.3.** Alla prima udienza di comparizione del 1 febbraio 2017 parte ricorrente evidenziava che nelle more tra il deposito del ricorso e l'udienza e, precisamente in data 19 dicembre 2016, era intervenuto il riconoscimento del figlio da parte del padre e pertanto, chiedeva che il Tribunale pronunciasse all'udienza di rinvio gli ulteriori provvedimenti richiesti nel ricorso.

Su richiesta delle parti, dunque, la causa veniva rinviata all'udienza del 17 maggio 2017 previa concessione alle stesse di termine per note e repliche.

Il P.M. non si opponeva al rinvio.

**1.4.** All'udienza del 17 maggio, dunque, il ricorrente evidenziava che, essendo intervenuto il riconoscimento, si era passati ormai alla seconda fase del procedimento e che, pertanto, il Tribunale poteva adottare i provvedimenti concernenti la regolamentazione dei rapporti tra il padre ed il figlio minore secondo quanto richiesto nelle note autorizzate.

Da parte sua la resistente chiedeva al Tribunale di dichiarare con sentenza parziale di non avere mai frapposto ostacoli al riconoscimento del minore da parte del padre, con successiva rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio volto alla regolamentazione dei rapporti tra il ed il minore, non senza precisare a tal proposito che gli incontri dovevano avvenire mediante l'intervento del Consultorio Familiare.

Il Tribunale, dunque, riservava la decisione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Preliminarmente ritiene il Collegio di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda, avanzata dal ricorrente, diretta ad ottenere l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e precisamente dalla relazione sentimentale intercorsa con la resistente.

Ed infatti, come affermato da entrambe le parti e debitamente documentato (cfr. all. 11 fascicolo di parte resistente) in data 19 dicembre 2016 ha proceduto, con il consenso della resistente, al riconoscimento del figlio minore

Risulta altresì documentato che, a seguito di dichiarazione di preferenza sul cognome del minore riconosciuto, resa da entrambi i genitori in data 19 dicembre 2016 ex art. 262 c.c., il Tribunale di Catanzaro con decreto del 6 febbraio 2017 ha autorizzato \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, ad aggiungere il cognome paterno antepoendolo al cognome della madre con la conseguenza che, così come attestato dall'Ufficiale di Stato Civile in data 31 marzo 2017 (cfr. all. 1 delle note autorizzate di parte ricorrente), le esatte generalità del minore riconosciuto sono: “ \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_”.

Ciò posto, non essendo necessario emettere sentenza parziale di autorizzazione al riconoscimento in considerazione dell'irrevocabilità del riconoscimento intervenuto ad opera del ricorrente, ritiene il Collegio di poter emettere, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c. i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento del minore.

2. Nel merito occorre anzitutto rilevare che ai sensi dell'art. 315 c.c. “*tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*”. Tale disposizione, come noto introdotta dalla legge n. 219 del 2012, per la prima volta sancisce nell'ordinamento giuridico italiano il principio fondamentale della unicità dello stato di figlio, ponendo fine così a tutte le discriminazioni prima esistenti tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, che si ponevano in palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta Europea dei diritti dell'uomo.

L'art. 315 bis c.c., poi, rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che: “*il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente*

*dai genitori, nel rispetto delle sua capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. [...]*

L'ordinamento, dunque, riconosce al figlio, in quanto tale e per il solo fatto di essere stato procreato, la titolarità sostanziale di una serie di diritti e di doveri nei confronti dei propri genitori.

Quanto, in particolare, alla disciplina del "diritto di visita" da parte del padre nei confronti del minore, il nuovo art. 337 bis c.c. - aggiunto dal D. Lgs. n. 154 del 2013 - stabilisce che *"in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo"*.

Nel caso in esame, dunque, trattandosi di procedimento relativo a figlio nato fuori del matrimonio, deve trovare applicazione il nuovo art. 337 ter c.c. - nel quale è stato trasfuso, con alcune modifiche, il vecchio art. 155 c.c. - il quale stabilisce che: *"il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [...]"*.

**2.1.** Tanto premesso, va evidenziato che la L. n. 54/2006 in materia di affido condiviso, applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio, ha previsto quale soluzione da valutare prioritariamente da parte del giudice, quella dell'affido ad entrambi i genitori.

Si precisa, al riguardo, che siffatta normativa, la quale muove dall'ottica del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere da essi in egual misura cura, educazione ed istruzione, viene a collocarsi armonicamente nel contesto complessivo delle norme introdotte nel nostro ordinamento con le leggi di ratifica delle Convenzioni Internazionali relative alla tutela ed alla salvaguardia del fanciullo.

In particolare, la Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con legge 176/91, contempla, nel suo preambolo, il diritto del fanciullo di crescere in un ambiente familiare caratterizzato da *“un’atmosfera di felicità, amore e comprensione”*, mentre all’art. 9 prevede espressamente il diritto del fanciullo di *“mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori”*.

Del pari, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede, all’art. 24, il diritto di ogni bambino di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

In questo contesto normativo si colloca la legge n. 54/06 che ha previsto quale soluzione da valutare prioritariamente da parte del giudice, quella dell’affido ad entrambi i genitori, salvo che tale soluzione sia contraria all’interesse del minore per motivi oggettivi o riconducibili a particolari e comprovati profili di inadeguatezza di una delle figure genitoriali.

Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi non solo che entrambe le parti sono d’accordo sul regime dell’affidamento condiviso, ma anche che nel corso dell’istruttoria non sono emersi elementi che inducono il Tribunale ad affidare il minore ad uno solo dei genitori.

Infatti, il regime introdotto dalla citata normativa, derogabile solo in presenza di elementi di natura eccezionale, realizza anche la finalità di responsabilizzare i genitori nella gestione della fase di rottura, nell’ottica della rimozione dei rancori personali che ostacolano il mantenimento di sereni e validi rapporti di ciascuno di essi con la prole.

Pertanto, deve ritenersi che la soluzione dell’affido condiviso, affiancato da una regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione con ciascun genitore, sia quella maggiormente conforme all’interesse del minore, non emergendo alcun profilo di inadeguatezza dei genitori.

**2.2.** In assenza di soluzioni concordate quanto al regime di visita, appare necessario regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, da modularsi sulla base dell’attuale equilibrio raggiunto dal minore e della sua tenera età, elementi che consigliano di mantenere la sua residenza presso la madre e nel contempo di preservare i rapporti con il padre.

In ordine alla disciplina del diritto di visita deve rilevarsi che mentre all'atto del deposito del ricorso, avvenuto in data 14 novembre 2016, il [redacted], in ragione del fatto che non aveva trascorso mai del tempo unitamente al piccolo [redacted], si era reso disponibile ad incontrare il minore alla presenza dei Servizi Sociali per non creare disagio e turbamento al figlio, dal canto suo la resistente si era sin da subito opposta ad una siffatta tipologia di visita, evidenziando che non appariva giustificata la richiesta del [redacted] di far mediare gli incontri da un esperto della materia e con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro in quanto nessun disagio o trauma aveva vissuto il minore durante il tempo, sia pur breve, nel quale aveva potuto frequentare il padre e verso il quale nutriva già un profondo affetto grazie anche al fatto che ella aveva promosso ed incentivato gli incontri tra padre e figlio, incontri che a suo avviso dovevano intensificarsi il più possibile di qui in avanti.

La [redacted], in particolare, rilevava che successivamente al riconoscimento avvenuto il 19 dicembre 2016, il minore aveva visto il [redacted] in numerose occasioni e all'esito degli incontri il piccolo [redacted] si era mostrato entusiasta di avere con sé finalmente la figura genitoriale paterna che non vedeva l'ora di conoscere.

Tuttavia, la resistente chiedeva che gli incontri avvenissero in sua presenza al fine di tutelare il minore ed accompagnarlo progressivamente in questo percorso di riavvicinamento al padre.

Successivamente alla prima udienza dell'1 febbraio 2017, tuttavia, i rapporti, che apparivano di fattiva collaborazione tra i genitori nell'interesse del piccolo [redacted] si sono nuovamente incrinati, al punto tale che la resistente, nonostante le numerose richieste in tal senso del [redacted] non gli ha mai consentito di trascorrere del tempo da solo con il piccolo [redacted], arrivando persino a chiedere, all'udienza del 17 maggio 2017, quanto dalla stessa inizialmente radicalmente escluso, ossia l'intervento del Consultorio Familiare territorialmente competente al fine di monitorare e valutare l'idonea capacità del [redacted] nei rapporti con il figlio [redacted].

Ebbene, ad avviso del Collegio una siffatta richiesta, peraltro non supportata né da idonea argomentazione né da idonea documentazione, deve essere rigettata non essendo emersi elementi che inducono il Collegio a dubitare della capacità genitoriale del ricorrente, capacità peraltro mai messa in discussione dalla stessa

come può evincersi non solo dal contenuto degli atti di causa, ma anche dal progetto di vita ed educativo redatto nell'interesse del minore che prevedeva un coinvolgimento costante e continuo del ricorrente nella vita del piccolo

ma anche dal contenuto dei messaggi scambiati tra le odierne parti in causa tramite l'applicazione "whatsapp".

In considerazione, tuttavia, del disaccordo dei genitori in ordine ai tempi ed alle modalità di visita del piccolo da parte del padre, appare necessaria una regolamentazione ad opera del Collegio.

Ebbene dall'esame della documentazione in atti è emerso che:

a) il piccolo , nato il , dalla nascita e sino al 24 dicembre 2016, non ha avuto alcun rapporto con il padre;

b) a far data dal 24 dicembre 2016 e sino al 17 gennaio 2017, anche grazie alla fattiva collaborazione della madre, il minore ha visto il padre in ben 12 occasioni, trascorrendo molto tempo con lui e con la così come confermato dalla stessa resistente nella sua comparsa costitutiva nonché nell'elaborato degli incontri con , trasmesso in data 14 gennaio 2017 al procuratore di parte ricorrente;

c) che i suddetti numerosi incontri, svolti in un breve arco temporale, hanno avuto un impatto particolarmente positivo sul piccolo , che si è mostrato entusiasta del padre, tenendo nei suoi confronti un atteggiamento gioioso ed affettuoso e riempendolo di baci abbracci ed espressioni dolci (cfr. elaborato citato);

d) che dal canto suo anche il ricorrente si è mostrato particolarmente felice di avere avuto la possibilità, grazie alla resistente, di trascorrere con il figlio la vigilia del Santo Natale nonché molti altri giorni di festa, sino al 12 gennaio 2017;

e) che, pertanto, in data 27 gennaio 2017 il ha proposto alla un progetto educativo e di vita per il piccolo che prevedeva, in particolare, la possibilità graduale di vedere il minore anche in assenza della , in ragione dell'andamento positivo degli incontri avvenuti con il figlio (cfr. proposta progetto di vita del 27 gennaio 2017);

e) che, tuttavia, la resistente non ha aderito a siffatta controproposta e nei mesi successivi il rapporto tra le parti in causa si è incrinato soprattutto a causa della ferma opposizione, da parte della alle richieste del ricorrente di

trascorrere del tempo con il piccolo al di fuori del domicilio materno (cfr. messaggi whatsapp allegati alla memoria autorizzata del ricorrente).

Ebbene, premesso quanto sopra e considerato che non sussistono ragioni che impediscono al ricorrente di poter trascorrere del tempo con il minore in assenza della madre, è necessario disciplinare i tempi e le modalità della presenza di presso il in modo tale che lo stesso possa mantenere con il ricorrente un rapporto continuativo e progressivamente più frequente, nel rispetto del suo diritto alla bigenitorialità, garantendo al minore di trascorrere con il padre sia tempi infrasettimanali che, progressivamente, fine settimana interi.

Sul punto, ad avviso del Collegio, appaiono ragionevoli e rispettose del citato diritto alla bigenitorialità del piccolo le modalità di visita come indicate dal nelle note autorizzate, con le seguenti precisazioni.

In particolare il Tribunale ritiene che il ricorrente, salvo migliori accordi tra i genitori, possa tenere e vedere con sé il minore:

- a) due giorni a settimana, e precisamente il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, quando il riacompanyerà il piccolo presso l'abitazione materna;
- b) dalla data di emissione del presente provvedimento e fino al mese di ottobre, il a week-and alternati, potrà trascorrere con il minore l'intera giornata del sabato e/o della domenica – previo accordo tra i genitori - dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 della sera, quando il riacompanyerà il minore presso l'abitazione materna;
- c) a partire dal mese di novembre, invece, il ricorrente, a week-end alternati, potrà trascorrere con il minore dalle ore 09:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
- d) durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio 2017;
- e) durante le festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- f) durante il periodo estivo, a partire dall'estate del 2018, il minore trascorrerà con il ricorrente 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da concordare tra i genitori.

Tale regime di visita, invero, si appalesa l'unico in grado di consentire al minore di intraprendere con il padre un rapporto sereno e progressivamente più ampio, in vista del suo diritto ad essere cresciuto, educato e mantenuto da entrambi i genitori.

3. Quanto, infine, al mantenimento del minore, deve rilevarsi che ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per provvedere, da parte del \_\_\_\_\_, al mantenimento diretto dello stesso e ciò in quanto la significativa differenza tra i tempi ed i modi della presenza del minore presso entrambi i genitori rende preferibile la soluzione del contributo al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile al genitore collocatario.

Ciò posto, in ordine al *quantum*, il Collegio ritiene equo - in ragione delle condizioni economiche del ricorrente (lo stesso percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1,600,00, risulta titolare di alcuni beni immobili e non ha dedotto e/o documentato l'esborso di spese fisse), dell'età del minore e della disponibilità mostrata dal \_\_\_\_\_ nel corso degli scambi epistolari intervenuti con la \_\_\_\_\_ di voler contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma maggiore di quella sino ad ora versata pari ad € 300,00 al mese, - porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.

A tal proposito non appare superfluo rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità devono intendersi spese "*straordinarie*" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Pertanto le stesse non possono essere analiticamente e preventivamente indicate dal Collegio, come richiesto dalle parti, né di certo possono essere quelle indicate dalla resistente nella comparsa costitutiva, trattandosi appunto di spese imprevedibili e da individuare nel momento in cui si verifica l'esigenza, appunto non preventivabile, di sopportarle.

4. Ad avviso del Collegio, infine, le spese di lite devono essere compensate in ragione degli interessi coinvolti e della reciproca soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 250 c.c. proposto da

nei confronti di \_\_\_\_\_ così provvede:

**1) dichiara** la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di autorizzazione al riconoscimento formulata dal ricorrente, essendo stato il minore riconosciuto da \_\_\_\_\_ in data 19 dicembre 2016 ed avendo lo stesso acquisito formalmente le generalità di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_

**2) dispone** l'affidamento congiunto del minore \_\_\_\_\_, con collocamento prevalente dello stesso presso il domicilio materno;

**3) stabilisce** che \_\_\_\_\_ fatti salvi migliori accordi tra le patri, potrà vedere e tenere con sé il minore secondo le seguenti modalità: a) due giorni a settimana, e precisamente il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, quando il \_\_\_\_\_ riaccompagnerà il piccolo \_\_\_\_\_ presso l'abitazione materna; b) dalla comunicazione del presente provvedimento e fino al mese di ottobre, agosto compreso, il \_\_\_\_\_, a week-and alternati, potrà trascorrere con il minore l'intera giornata del sabato e/o della domenica – previo accordo tra i genitori - dalle ore 09:00 del mattino alle ore 20:00 della sera, quando il \_\_\_\_\_ riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna; c) a partire dal mese di novembre, invece, il ricorrente, a week-end alternati, potrà trascorrere con il minore dalle ore 09:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica; d) durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il periodo dal 23 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio 2017; e) durante le festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; f) durante il periodo estivo, a far data dall'estate del 2018, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto, da concordare previamente tra i genitori;

**4) pone** a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di denaro di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;

5) spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 28 giugno 2017.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Antonella Galati

*Antonella Galati*

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo

*Antonella Eugenia Rizzo*

Depositato in Cancelleria  
Oggi 28/7/17  
IL CANCELLIERE